Información Filosófica
Vol. VI (2009) núm. 13
pp. 173-191
DOI: 10.3308/2009.015

Pilotto Franco Davide

CONSIDERAZIONI ETICO-FILOSOFICHE SULLA PENA DI MORTE

Summary

The death penalty, called also punishment capital, it is an individual's killing ordered subsequently by a court to a sentence. To confirm "no to the death penalty", it means to firmly sustain in negative way this particular form of punishment, that should have an educational effect, rehabilitation of the person of the offender and not suppressive. In the Resolution on moratory of the death penalty of the U.N. of November 15 th 2007, recalling the Universal Declaration of the Rights of the man, you/he/she has exhorted States that you/they maintain such tool of negative justice to abolish her/it completely and, in the meantime, to establish a moratory on the executions. The encyclical Evangelium vitae, confirms the uselessness of the death penalty towards any form of crime, today judicial systems of guardianship exist and safety social, very more effective to avoid that the same crime repeats him.

La classica definizione, propria della bioetica, considera l'uomo quale essere razionale, cosciente, volente e deliberante (per sé e gli altri), cioè un essere sociale. In questa definizione emergono le basi antropologiche, ontologiche e anche la premessa epistemologica per la comprensione dell'argomento che stiamo per affrontare.

Per la costruzione della società, del consorzio umano, occorre che le persone, tra di loro accordino e acconsentano su delle regole ben precise, che sono la base per la convivenza, da rispettare vicendevolmente a tutela in particolare della vita, della libertà, della sicurezza personale e sociale. Regole che sono alla base anche della nostra Costituzione: l'articolo 27, comm. 3 e 4 "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte".

Parlare di un diritto, e in particolare del diritto alla vita, è parlare di un bene che l'uomo è dotato, ma è un bene indisponibile; la vita della persona non è un oggetto di consumo di cui posso fare e disfare e buttarlo quando voglio; è un qualche cosa che ha una sua appartenenza, una sua caratteristica specificatamente sostanziale ontologicamente fondata.

Quando i politici parlano di questo bene, usano indistintamente termini quali autonomia, autodeterminazione per rivendicare (per esempio) l'eutanasia, come sinonimi, commettendo errori sostanziali oltre che formali.

Un diritto è un bene che ha una sua fondazione ontologica, anzi ontogenetica ed anche una giustificazione epistemologica pratica proprio nell'uomo. "Homo est fons et culmen iuris". Il motore di questo insieme di beni è l'uomo stesso. Non rispettare un bene, significa sostanzialmente violare questo rispetto dell'uomo. Quindi non rispettare un diritto, quale il diritto alla vita, significa non rispettare l'uomo, cioè non assicurare la vita e ogni forma potenziale e attuale della sua esistenza.

Qualcuno ci riferiamo a Bobbio[1] in particolare) ha tentato di coniare una definizione che fosse più chiara possibile, e condivisibile di diritti, di identificare una loro catena di sviluppo storico. Bobbio parla di "generazione": diritti di prima generazione, diritti di seconda generazione, di terza e di quarta generazione.

Il processo generativo è sostanzialmente un processo che ha un suo "continuum" intrinseco. Infatti, tra i diritti di prima generazione, troviamo il diritto alla vita e all'integrità fisica, e parlare dei diritti relativi agli interventi riguardanti la vita, il loro determinismo che sono di quarta generazione, ha puramente uno scopo didattico, ma sostanzialmente rappresentano lo sviluppo storico del diritto. La bioetica, in quanto scienza della vita che va analizzare questi beni, questi diritti, è la scienza che per eccellenza fa da ponte tra la dimensione umana e la dimensione biologica: e quindi spetta al "Biodiritto" riflettere sul diritto alla vita.

La *pena di morte*, chiamata anche *pena capitale*, è l'uccisione di un individuo ordinata da un tribunale in seguito ad una condanna.

La pena di morte è l'attuazione del principio etico - giuridico in base al quale lo Stato può decidere legittimamente di togliere la vita ad una persona. Ma di fronte agli elenchi di alcolizzati, malati di mente, emargi-

[1] Bobbio N., *L'età dei diritti, Einaudi*, Torino 1997; Viola F., *Etica e metaetica dei diritti umani*, Giappichelli, Torino 2000;. Giliberti G., "'Omnium una libertas'. Alle origini dell'idea di diritti umani", in L. Labruna, *Tradizione romanistica e Costituzione*, tomo 2, ESI, Napoli 2006, pp. 1881-1916.

nati di ogni tipo mandati a morte si ha l'impressione di essere davanti ad un potere che disinfesta, un "potere giardiniere", che si incarica di estirpare le erbacce. Ad essere giustiziati non sono soltanto gli omicidi, ma anche i responsabili di reati economici, talvolta molto lievi. Spesso i processi non sono equi e regolari. In Iran negli anni scorsi sono stati celebrati processi della durata di pochi minuti, davanti ad un giudice non indipendente (un'autorità politico-religiosa), e si sono conclusi con una sentenza di morte, inappellabile, eseguita quasi immediatamente. Negli USA, in un sistema giudiziario assai evoluto, un errore commesso da un avvocato d'ufficio inesperto (come, ad esempio, un leggero ritardo nella presentazione di elementi a discarico) può comportare la fine di ogni speranza per l'imputato. Ad oggi esistono 85 Stati che prevedono effettivamente la pena di morte e 117 che non la prevedono o non vi fanno ricorso. Il 15 novembre 2007 la Terza commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 99 voti favorevoli, 52 contrari e 33 astenuti una risoluzione, fortemente sostenuta dall'Italia, che chiede la moratoria universale della pena di morte.

I moventi di coloro che si dicono a favore della pena di morte, e quindi alla violazione di questo diritto fondamentale alla vita, sono tante in quanto non nascono da una riflessione profonda sul diritto che si fonda sull'antropologia[2].

I sostenitori della pena di morte indicano i seguenti elementi a giustificazione:

- La pena di morte sarebbe un efficace deterrente e un definitivo impedimento al reiterarsi di omicidi (serial killer). Non mi sembra che nei paesi in cui è in vigore la pena di morte, in cui è presente questo strumento di punizione anzi di soppressione, il numero dei reati contro la persona possa in qualche modo confortare. Non vi è effettivamente una diminuzione dei delitti efferati per cui questa pena suprema verrebbe invocata.
- La necessità di punizioni esemplari per i delitti più efferati. La psicologia e la sociologia ci insegnano che tutti quei comportamenti che hanno una finalità di reprimere certe condotte, scatenano in certe persone (come avviene nella legge della fisica) comportamenti contrari e quindi favoriscono delle condotte antisociali e

[2] Marbach G., *Atteggiamenti nei confronti del tirannicidio e della pena di morte nell'Italia del 2007*, Edizioni Art, Roma 2008.

antigiuridiche molto più efferate rispetto a quelle che le hanno determinate.
- Il non funzionamento del sistema carcerario come strumento riabilitativo;
- Le spese eccessive per il mantenimento dei detenuti;
- Carceri troppo affollate.

Quali sono invece le ragioni di coloro che rivendicano il loro dissenso alla pena di morte? ribadire "no alla pena di morte", significa sostenere fermamente in modo negativo a questa particolare forma di punizione, che dovrebbe avere un effetto educativo, riabilitativo della persona. La finalità della pena deve essere quella di trasformare il soggetto e di poterlo un giorno, in qualche modo, reinserirlo nella società. In tutto questo, la pena di morte non ha nessuna funzione educativa e riabilitativa, anzi tutt'altro: eliminare la persona e non facilita nessuna trasformazione della persona. Certo è un metodo molto rapido (con una iniezione, facendo respirare determinate sostanze tossiche, ecc.), elimina la persona rea ma il problema criminalità rimane aperto.

La riflessione che viene portata avanti da parte di coloro che negano la validità della pena di morte, si basa su elementi comuni, come:
- L'inumanità della procedura e mi pare che non abbia bisogno di commenti.
- La possibilità dell'errore (cioè l'impossibilità di ridare la vita nel caso in cui un uomo condannato alla morte, fosse ritenuto innocente in seguito ad un successivo processo); e tali episodi succedono anche nei paesi che si ritengono sotto alcuni punti di vista (per civiltà, progresso, ecc.) all'avanguardia. Anzi sono molto frequenti.
- Il non funzionamento etico-giuridico della pena di morte come deterrente per i delitti più efferati; vale la considerazione fatta prima.
- La sua introduzione potrebbe avere un effetto contrario.
- La possibilità che bisogna offrire al reo di redimersi e di rendersi in qualche modo utile alla comunità cui ha arrecato danno.

Nei Paesi dove è prevista, di norma la legge commina la *pena* di *morte* a fattispecie di *reato* considerati molto gravi, come *omicidio* e *alto tradimento*. Alcuni ordinamenti giuridici ritengono passibili di pena capitale omicidi occorsi durante l'esecuzione di altri crimini violenti, come la *ra-*

pina o lo *stupro*. Certamente la società deve difendere i diritti dei più deboli e punire il reo, ma arrivare a sopprimere la persona che ha commesso un reato, non risolve il problema; ossia si risolve il problema solo parzialmente, ma non viene data nessuna possibilità a tale persona, sia sul piano personale che sul piano della libertà: non si riesce a verificare se la pena ha avuto un qualche ruolo determinante nel redimere quella persona, aiutandola ad accorgersi che quanto aveva combinato è stata una condotta antigiuridica ed ha arrecato un danno grave alla società.

Tantissimi paesi, tuttora, prevedono nel loro ordinamento, questo tipo di punizione.

In Italia la pena di morte è espressamente vietata dalla *Costituzione* del 1948 in particolare con l'articolo 27 al secondo comma, anche se solo nel *1994* è stata abolita la pena di morte comminata da corte marziale. L'ultima esecuzione è avvenuta in Italia nel *1947*.

Qualcuno può dire che, la Bioetica (che si interessa anche di questa tematica), in particolare quella che fa riferimento a certi valori religiosi, sembra che lungo la storia abbia in qualche modo giustificato la pena di morte. È vero che tale forma di punizione per delitti gravi poteva sembrare un'azione accettata, facendo anche riferimento all'Antico testamento, tuttavia dobbiamo anche tenere presente che questo atto rivelativo va letto con il Nuovo Testamento. Non sono due tomi separati, ma rappresentano un continuum: se è vero che il V comandamento del decalogo afferma "Non uccidere", è anche vero che la pena per una condotta non conforme a un precetto morale o a una norma giuridica, nell'Antico Testamento viene più volte utilizzato un altro termine su cui noi ci riflettiamo molto poco e cioè il "Perdono".

Il perdono non è una cancellazione. Il Perdono è un termine composto. Per – dono, cioè è un dono che viene in qualche modo offerto con una finalità, tutelare il diritto fondamentale violato come può essere la vita della persona, ma prevede anche tutta una serie di interventi che favoriscono una trasformazione. Non possiamo non tenere conto di altri due elementi che mi preme sottolineare: il numero 56 dell'*Enciclica Evangelium vitae*[3], dove ribadisce l'inutilità della pena di morte, anche di fronte al dato storico, nei confronti di qualsiasi forma di reato, che nei vari stati poteva essere prevista quale punizione esemplare. L'enciclica

[3] Giovanni Paolo II, *Evangelium Vitae*, n. 2. Lettera enciclica di Giovanni Paolo II sul valore e l'inviolabilità della vita umana. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1995, n. 95.

nota come ad oggi (siamo nel *1995*) esistano sicuramente dei sistemi giudiziari, dei sistemi di tutela e di sicurezza, per cui parlare di pena di morte per evitare che lo stesso reato si ripeta e quindi tutelare che la vita della società sarebbe quasi inutile. Tanto è vero, che l'*Evangelium vitae* al numero 56 recita che "*la misura e la qualità della pena* devono essere attentamente valutate e decise, e non devono giungere alla misura estrema della soppressione del reo". Nel *1997* venne pubblicato il *Catechismo della Chiesa Cattolica*. Anche questo documento è tanto criticato, perché si diceva che la Chiesa Cattolica, per l'ennesima volta, ha ribadito che per legittima difesa si potrebbe in certi casi ricorrere alla pena di morte. Se andiamo a vedere fra le righe e facciamo un indagine prettamente esegetica e storica, vediamo che al numero 2267 afferma che "L'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri umani[4]".

Se, invece, i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere dall'aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone, l'autorità si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e sono più conformi alla dignità della persona umana.

Oggi, infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo inoffensivo colui che l'ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi, i casi di assoluta necessità di soppressione del reo sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti."

Giovanni Paolo II, in occasione del suo viaggio apostolico negli Stati Uniti dove la pena di morte ancora in molti stati viene applicata, il 27 gennaio 1999 il pontefice Giovanni Paolo II, ha dichiarato: "La nuova evangelizzazione richiede ai discepoli di Cristo di essere incondizionatamente a favore della vita. La società moderna è in possesso dei mezzi per proteggersi, senza negare ai criminali la possibilità di redimersi. La pena di morte è crudele e non necessaria e questo vale anche per colui che ha fatto molto del male".

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*[5]. Da

[4] *Catechismo della chiesa cattolica, libreria editrice vaticana*, 1999.

[5] Cassese A., *Diritto internazionale. II. Problemi della comunità internazionale*, (a cura di P. Gaeta), il Mulino, Bologna, 2004; Saccucci A., *Profili di tutela dei diritti umani: tra Nazioni Unite e Consiglio d'Europa*, CEDAM, Padova, ristampa riveduta e aggiornata, 2005; G.

questa dichiarazione è partita la famosa moratoria, e di questa dichiarazione sottolineo alcuni punti: la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che *ogni individuo e ogni organo della società* avendo costantemente presente questa Dichiarazione, *si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà* e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

All'articolo 1 si sottolinea che *tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti*. Essi sono dotati di ragione, di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

L'articolo 2 ribadisce che *ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione*, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello stato politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

L'articolo 3 è estremamente esplicito affermando che ogni individuo ha *diritto alla vita*, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Se non c'è questo diritto, cioè se non c'è questo bene indisponibile non ha senso parlare di generazioni.

L'articolo 4 rinforza i precedenti articoli dicendo che *nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù*. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma; segue l'articolo 5 che dice che nessun individuo potrà essere sottoposto a *trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti*.

Si parla di diritto alla vita, però qualcuno potrebbe fare un'obiezione: "è bella questa carta dei principi; tuttavia la dichiarazione non ha quella caratteristica pregnante del diritto positivo". Infatti, è un bel manifesto che tutti gli stati dovrebbero adattarsi. Di fatto però, basta vedere la situazione odierna, anche gli stessi paesi promotori di questa dichiarazione,

Raimondi, *Il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, Editoriale scientifica, Napoli, 2006.

sono quelli che hanno questo strumento di punizione. Se praticamente la dichiarazione universale dell'ONU del 1948 è un manifesto, un paradigma di lettura delle varie pene comminabili a chi commette dei reati, dobbiamo tuttavia tenere presente anche un altro documento importante, che fa da supporto, e da orientamento specifico alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Infatti se la Dichiarazione non è vincolante, i famosi Patti internazionali sui diritti umani, in particolare i *patti internazionali relativi ai diritti civili e politici del '66*[6], ha un significato molto importante che ritroveremo nell'articolo 2 della carta europea dei diritti dell'uomo. In particolare il citato articolo 6, riportato nella nota, della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* dice chiaramente che "nei Paesi in cui la pena di morte non è abolita una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i reati più gravi, in conformità con le leggi vigenti al momento in cui fu commesso il delitto e purché ciò non sia in contrasto con le disposizioni del presente patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio". Quanto appena citato denota che lo strumento della pena di morte esiste, ma quantomeno specifica che i reati siano veramente gravi.

Siamo nel 1966, l'articolo sopracitato rappresenta il segnale di un atteggiamento abolizionista della pena di morte, che il *protocollo addizionale del 1989*, in aggiunta al patto, arriva a sancire la progressiva abolizione della pena di morte da tutti gli stati aderenti, questi ultimi si impegnano

[6] Saccucci A., *Profili di tutela dei diritti umani: tra Nazioni Unite e Consiglio d'Europa*, CEDAM, Padova, ristampa riveduta e aggiornata, 2005. Nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, si approfondisce il concetto di rispetto del diritto alla vita affermato nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*. Ecco cosa dice l'art. 6: Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i diritti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del previsto Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi da minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

a prendere "tutte le misure necessarie per abolire dalla propria giurisdizione la pena di morte" (art. 2).

Occorre pure ricordare le *Convenzioni di Ginevra* del 1949 riguardano, per il tempo di guerra, il trattamento dei prigionieri e la difesa dei civili. I seguenti sono articoli sono estratti dalla III Convenzione. Art. 100: I prigionieri di guerra e le rispettive parti tutelari siano informati, al più presto, dei reati passibili di pena capitale in base alle leggi della parte al potere.

Successivamente, non divengano passibili di pena capitale altri reati, senza che ciò sia stato concordato con l'autorità dalla cui giurisdizione dipendono i prigionieri di guerra.

Non si decreti sentenza capitale a carico di un prigioniero di guerra qualora il tribunale non abbia considerato attentamente, in conformità all'art. 87, secondo paragrafo, che, non essendo l'imputato cittadino della parte al potere, non è vincolato da alcun obbligo di fedeltà e si trova alla sua mercé per circostanze indipendenti dalla propria volontà.

Art. 101: La sentenza capitale a carico di un prigioniero di guerra non divenga esecutiva prima della scadenza di un periodo di almeno sei mesi, con decorrenza dalla data in cui alla parte tutelare sia pervenuta relativa comunicazione dettagliata, come prevista dall'art. 107. [...]

Art. 107: Il verdetto o sentenza, pronunciati a carico del prigioniero di guerra, siano immediatamente trasmessi alla potenza tutelare, in forma di comunicazione concisa, specificante anche se il prigioniero di guerra ha il diritto di ricorso in appello, al fine di invalidare la sentenza o di ottenere la riapertura del processo. Copia della comunicazione sia partimenti inoltrata alla parte che rappresenta il prigioniero. Sia anche inviata all'imputato, prigioniero di guerra, in una lingua di sua conoscenza, se la sentenza non è stata pronunciata in sua presenza. La parte che detiene il potere provveda a comunicare immediatamente alla potenza tutelare la decisione del prigioniero di guerra di impugnare il proprio diritto di appello o rinunciarvi. Inoltre, se un prigioniero di guerra viene, in sede definitiva, dichiarato colpevole o venga nei suoi confronti emessa, in prima istanza, sentenza capitale, la parte che detiene il potere provveda, al più presto, ad inoltrare alla potenza tutelare una comunicazione dettagliata nei seguenti termini:

1. tenore preciso della dichiarazione di colpevolezza della sentenza;
2. verbale succinto dell'istruttoria e del processo con particolare rilievo conferito all'arringa dell'accusa e della difesa;

3. informazione sul luogo dove verrà eseguita la sentenza.

Queste comunicazioni verranno inoltrate alla potenza tutelare, all'indirizzo fornito alla parte che detiene il potere.

La *Convenzione Europea dei Diritti Dell'uomo*[7] (CEDU firmata a Roma nel 1950, entrata in vigore nel 1953: in Italia ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848) rappresenta il fervente movimento di tutela per i diritti dell'uomo e in particolare i diritti inerenti alla vita e quindi ribadisce il No secco alla pena di morte.

Le norme della CEDU richiamano quelle contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, tuttavia mentre queste ultime hanno carattere programmatico, l*e norme CEDU sono vincolanti dal punto di vista giuridico*.

I diritti tutelati dalla CEDU sono sintetizzabili in tre gruppi:

1. Diritti non soggetti a deroga
2. Diritti soggetti a deroghe da parte degli Stati
3. Diritti relativi all'amministrazione della giustizia, che sono collegati al primo e secondo gruppo.

In particolare per quanto riguarda i diritti che non ammettono deroghe, cioè quei diritti che chi adotta questa convenzione deve rispettare, sono il Diritto alla vita (art. 2), il divieto della tortura e dei trattamenti disumani e degradanti (art. 3), il divieto della schiavitù e del lavoro forzato o obbligatorio (art. 4), il principio di legalità e di non retroattività dei delitti e delle pene (art. 7). Ci sono poi i diritti ovviamente soggetti a deroga, quei diritti che in qualche modo possono non sempre essere rispettati e sono in particolare il Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza (art. 8), Libertà di pensiero, di coscienza e religione (art. 9), Libertà di espressione (art. 10), Libertà di riunione e di associazione (art. 11). Poi c'è un lungo elenco dei diritti relativi alla amministrazione della giustizia come: Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5), Diritto ad un equo processo (art. 6) che comprende:

- Diritto ad un'udienza pubblica

[7] Saccucci A., *Profili di tutela dei diritti umani: tra Nazioni Unite e Consiglio d'Europa*, CEDAM, Padova, ristampa riveduta e aggiornata, 2005. Per uno studio sintetico ma completo della Convenzione vedi pure: *Tutela internazionale dei diritti umani*, edizione Simone, 2006.

- Termine ragionevole di durata del procedimento
- Diritto ad un tribunale indipendente ed imparziale
- Diritto ad una sentenza resa pubblicamente
- Diritto alla presunzione di innocenza
- Diritto di essere informati dei motivi e della natura dell'accusa
- Diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni per preparare la difesa
- Diritto a difendersi personalmente o con l'assistenza di un avvocato
- Il carattere contraddittorio del procedimento
- La regolare produzione di mezzi di prova.

A noi interessa, in particolare l'articolo 2, quando sostiene che "*Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo* che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena".

L'art. 2 tuttavia specifica (anzi specificava) anche le circostanze nelle quali un'uccisione poteva essere giustificata:

1. Per assicurare la legittima difesa di ogni persona da una violenza illegale
2. Per eseguire un arresto legale o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta
3. Per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Il *Protocollo n. 6 del 28 aprile 1983*: relativo all'abolizione della pena di morte, ammettendola per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra, ribadisce che la pena di morte possa essere lasciata come indicazione in caso di guerra o pericolo imminente di guerra. Il Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 che ha fatto storia: provvede all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza. Quindi sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

Allora perché la pena di morte? Chi condanna ancora alla pena di morte? C'è una serie di crimini per i quali è prevista la pena di morte nei vari Stati (ovviamente non tutti i paesi hanno questa serie di reati previsti nel loro ordinamento giuridico):

Crimini che comportano la perdita della vita (anche non intenzionali)

1. Reati che causano ferite e sofferenze
2. Tortura, Trattamento crudele e inumano inferto ai detenuti
3. Reati che potrebbero causare gravi ferite o morte
4. Uso di esplosivi contro individui

Crimini contro la morale

- Adulterio, Fornicazione, Sodomia, Pubblicazione e commercio di pornografia

Altri generi di crimini contro l'integrità della persona

- Rapina
- Violenza carnale

Crimini contro la proprietà e crimini economici

- Furto di proprietà privata, Furto di proprietà pubblica
- Sabotaggio, Realizzazione di profitti in modo illecito
- Cambio nero, Accaparramento di beni alimentari
- Danneggiamento dell'economia,

Altri reati economici

- Corruzione, Falso in bilancio, Vendite illegali
- Contrabbando di chiodi di garofano

In un trattatello Cesare Beccaria[8] (guardate bene che questo autore non era certamente un cattolico) dice in modo molto chiaro che "... Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti... *Non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità che dà agli uomini*. Se le passioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbero aumentare il fiero esempio,

[8] Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, Feltrinelli, 2003.

tanto più funesto quanto la morte legale è data con studio e con formalità. Par un assurdo che le leggi che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio...".

Praticamente Beccaria ha anticipato tutte quelle note che si sono susseguite nel tempo.

La società ha un ruolo importante verso le attuali tendenze persistenti nel crimine della pena di morte : essa *può opporsi alle decisioni prese da questi Paesi riguardo la pena di morte, manifestando il suo dissenso attraverso cortei e inneggiando al valore della vita*. L'unico modo per migliorare la situazione è *la presa di posizione soprattutto dei cittadini di quei Paesi che legalizzano la pena di morte*: dovrebbero essere loro stessi a *prendere coscienza del problema e a lottare tutti uniti col sostegno dell'ONU e di noi cittadini per un mondo in cui la vita non generi più morte.*

La *Regione Toscana* ha istituito la festa della Toscana con la legge regionale *21 Giugno 2001* per ricordare che *la Toscana è stato il primo Paese al mondo ad abolire la pena capitale*.

Il *15 novembre 2007* la Terza commissione dell'Assemblea Generale delle *Nazioni Unite* ha approvato con 99 voti favorevoli, 52 contrari e 33 astenuti una *risoluzione*, fortemente sostenuta dall'Italia, che chiede la *moratoria universale della pena di morte*. L'*Assemblea Generale* ha votato la risoluzione il *18 dicembre 2007* con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. La *moratoria* è stata approvata con 5 voti in più rispetto alla votazione della Terza commissione il *15 novembre 2007*.

La commissione dell'Onu per i diritti umani ha votato in favore di una risoluzione che invoca una *moratoria globale per la pena di morte*, guardando alla sua futura abolizione. La moratoria è la sospensione della pena di morte in attesa che venga abolita definitivamente. Il testo dice che "l'uso della pena di morte mina la dignità umana e non ci sono prove che rappresenti un deterrente, e ogni errore giudiziario nell'applicazione della pena di morte è irreparabile e irreversibile".

Per comprendere la valenza di questa moratoria, proponiamo una critica etico-politica sui presunti valori presenti e derivanti dalla pena di morte. Le motivazioni sono queste:

1. Valore difensivo
2. Valore correttivo
3. Valore retributivo

4. Valore esemplare o deterrente
5. Valore espiativi

A) Primo principio: Valore difensivo. "La pena di morte viene comminata al malfattore per difenderci dai suoi soprusi contro il bene comune. Quando non si può diversamente rendere innocuo il delinquente, lo si sopprime … Lo Stato si difende uccidendo chi aggredisce la vita sociale".

La società ha il dovere di proteggere i suoi membri da ogni forma di delinquenza, tuttavia non può farlo con qualsiasi mezzo, ma soltanto con sistemi validi, compatibili con la dignità della persona. Non tutti i mezzi sono eticamente accettabili.

Ciò che nuoce alla società non è la persona del delinquente ma la sua attività criminosa: la società per proteggersi, ha diritto ad impedire tale attività criminosa, ma non ha diritto sulla persona del delinquente.

La pena di morte non deve essere invocata come mezzo giusto per la difesa dei cittadini, anche chi ha sbagliato ha *diritto alla vita che è un bene indisponibile* per sé e per gli altri (lo Stato compreso), e quindi deve essere conservata e tutelata: dobbiamo prevenire le condotte e le conseguenze del reo, ma preservare il reo.

Nell'Antico Testamento che tanto lo si vuole invocare per criticare certe impostazioni ideologiche troviamo che la punizione non è per la persona, ma per la condotta messa in atto dalla persona. Infatti il comando è: "Non uccidere".

B) Secondo principio: Valore correttivo. *La pena di morte serve a correggere il delinquente dal male fatto*: una volta soppresso il delinquente resta da correggere un cadavere.

La società dovrebbe piuttosto interrogarsi davanti a delitti molto gravi, se essa non debba rispondere in prima persona di responsabilità, comunemente chiamate "strutture di peccato" alla cui formazione hanno contribuito tutti i componenti della società stessa sia con un'azione diretta di cattiverie di vario tipo, sia attraverso una forma accidiosa di vivere associato, giustificandosi sempre con l'addossare agli altri responsabilità personali e collettive.

La società, invece di invocare la pena di morte, farebbe bene interrogarsi su cosa ha effettivamente fatto per prevenire ed educare i più deboli ed esposti alle condotte delittuose.

Questa strada purtroppo è molto impegnativa, implica riflettere sui valori in gioco e da difendere, sulle condotte esemplari da diffondere, e

anche investimento economico per interventi educativi e socializzanti verso le famiglie, la scuola, il lavoro: la pena di morte è meno impegnativa e più sbrigativa ma decisamente non in sintonia con la dignità della persona umana e di una società civile.

C) Terzo principio: valore retributivo. "*Il delinquente va punito perché ha peccato e basta! Il delitto richiamerebbe la pena quasi a modo di vendetta, per ristabilire l'ordine violato e per dare a ciascuno quanto gli spetta*".

La funzione retributiva della pena ha lo scopo di educare i cittadini al rispetto delle leggi.

La loro non osservanza fa scattare nelle società ben organizzate il dispositivo della insorgenza della stessa società contro chi attenta alla corrosione del tessuto sociale.

Tra lesione della legge e corrispondente punizione, c'è un rapporto in base alla gravità del male commesso, per cui appare sproporzionata la pena di morte essendo essa il massimo, assoluto, della retribuzione per il danno arrecato alla società: ci sono altri mezzi, più umani, meno crudeli e più civili che permettono una rivalsa del diritto più degna della persona umana, anche se nel caso si tratta di un criminale.

Per poter stabilire una pena che il reo meriterebbe si dovrebbe essere al corrente della sua responsabilità personale soggettiva: questo è impossibile non solo per il giudice ma anche per il reo stesso.

Con la pena di morte non si rende la vita all'innocente, ma la si toglie pure all'assassino: l'ordine violato si ristabilisce con il pentimento del reo e con la conversione al bene.

D) Quarto principio: valore esemplare o deterrente. "*Solo la pena di morte può costituire un esempio capace di trattenere gli altri dal compiere gesti criminosi*".

Due considerazioni:

1. Statistica: sono molti gli studiosi del fenomeno che sostengono che non c'è relazione tra l'abolizione della pena di morte e l'aumento della criminalità (vedi caso USA), anzi l'esperienza ci fa constatare che i delinquenti prosperano sia nei paesi dove la pena di morte è stata abolita come in quelli dove funziona a pieno ritmo. Il criminale, ove ormai non abbia più niente da perdere o da sperare, è portato con facilità ad ogni eccesso.
2. Uso strumentale della persona: non c'è nessun bisogno di uccidere una persona per insegnare agli altri che la legge va rispettata: il problema è che la società non vuole impegnarsi a combattere il crimine su altri fronti più difficili come il perseguire il bene co-

mune in tutte le sue varie applicazioni e non ridurre il bene comune soltanto al benessere economico, dimenticando altri aspetti di questo bene, perché più impegnativi e meno appariscenti.

Qui sta l'assurdità dell'assunto "*giustizia è fatta!*", magari ribadendo no all'aborto, no alla pillola del giorno dopo, cioè rivendicando la sacralità della vita , e poi viene violata ammazzandola.

E) quinto principio: valore espiativo. "*Chi ha sbagliato deve espiare la propria colpa in modo radicale con la pena di morte*".

Errore concettuale e di valutazione etica.

Parlare di espiazione, a proposito della pena di morte comminata dai tribunali, è deviare il discorso dal suo senso autentico.

L'espiazione, termine prettamente etico – religioso, esigerebbe che il reo chiedesse di essere giustiziato: se così fosse, probabilmente sarebbe giudicato un suicida o uno psicopatico.

Invece espiazione, implica la sopravvivenza del reo che riflette e si ravvede per il male commesso, che opera a favore della società che è stata ferita dalla sua condotta riprovevole.

La sua attività, anche manuale, dovrebbe essere a beneficio di coloro che egli ha fatto soffrire con il suo agire immorale.

Le "critiche alle argomentazioni etico – politiche a sostegno della pena di morte", sono schematicamente suddivise in tre punti:

- Principio di totalità
- Legittima difesa
- Effetti della pena di morte

1) Il principio di Totalità è un principio molto usato in Bioetica, in quanto giustifica anche la perdita o la donazione (pensiamo alla donazione di sangue, o la donazione di un organo pari fra viventi) di alcune parti del nostro corpo, per la salute di tutto l'organismo. "*Ciascuno sta alla comunità tutta intera, come una parte sta al tutto. E quindi se un uomo con i suoi peccati è pericoloso e disgregativo per la collettività, è una cosa lodevole e salutare sopprimerlo, per la conservazione del bene comune*" (S. Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*).

Lo Stato che imprime la pena di morte non è un organismo fisico, ma morale, per cui il principio di totalità non può essere applicato direttamente.

La comunità, come un tutto, non è un'unità fisica che sussiste in sé, ma necessita dei suoi membri, quali unità costitutive ed integranti.

L'organismo fisico, invece, possiede qualcosa di sostanziale che lo configura nell'unità che sussiste in sé.

Ciascun membro del corpo fisico è una parte integrante destinata per tutto il suo essere ad inserirsi nell'insieme dell'organismo; fuori di esso, non c'è alcun senso, alcuna finalità: è interamente assorbita dalla totalità dell'organismo al quale si ricongiunge.

Nella comunità morale, il tutto non ha qui l'unità che sussiste in sé, ma una semplice unità di finalità e di azione; nella comunità i singoli non sono che collaboratori e strumenti per la realizzazione del fine comunitario.

2) Si dice che nella pena di morte si tratta di applicare il principio della legittima difesa: "*A chiunque è permesso di uccidere l'aggressore per difendere la propria vita e le proprie membra, purché questo avvenga con moderazione e responsabilità, cioè che si agisca in modo proporzionato alla necessità di rendere l'aggressore inoffensivo*".

Questo principio è inapplicabile:

1. La legittima difesa è possibile solo se l'uccisione dell'aggressore ha la caratteristica dell'urgenza per impedire la consumazione del reato;
2. Il condannato è ridotto all'impotenza e non può essere di pericolo a nessuno così com'è legato e pronto a salire sul patibolo;
3. La società aggredita dal comportamento delinquenziale del reo non deve difendersi uccidendo, ma rendendo inoffensivo il malfattore, non con la morte, ma con altri mezzi punitivi;
4. Se non vi fossero altri mezzi punitivi, comunque allo Stato non compete il diritto di disponibilità della vita dei cittadini: lo Stato ha il compito di preservare e tutelare la vita e non di eliminarla o permettere che venga eliminata;
5. Il reo viene condannato non per un'aggressione attuale o futura che può trovarci indifesi e quindi la nostra reazione sarebbe tale che può procurargli la morte, ma si tratta di una persona nel pieno della sua dignità il cui crimine appartiene al passato;
6. Includere la pena di morte nel contesto della legittima difesa personale e sociale è una fallacia giuridica.

3) Effetti della pena di morte.

Gli effetti della pena devono essere chiamati con il loro nome: *vendetta*. Il carattere di rivalsa dei danni subiti è sproporzionato in quanto l'uccisione del reo resta eccessiva e inaccettabile.

Quel carattere di vendetta non corrisponde assolutamente alle migliori espressioni della natura razionale dell'uomo; è troppo lontano da quei sentimenti di civiltà e da quei valori di bontà, che sono al fondo di una coscienza sempre più evoluta e che costituiscono la base di ogni moderna ed ordinata convivenza.

Per concludere, non possiamo nascondere lo stretto rapporto che intercorre tra la pena di morte, che abbiamo trattato, e l'eutanasia: gli stessi mezzi, vengono utilizzati per fini seppur diversi, ma con un unico scopo e cioè eliminare intenzionalmente una persona. Nella *pena di morte*, con mezzi svariati viene eliminata la persona del reo; mentre con l'*eutanasia* i mezzi disponibili alla scienza medica vengono utilizzati per sopprimere la persona sofferente.

Nella *Risoluzione su moratoria della pena di morte* dell'Onu, l'Assemblea generale, Guidata dagli obiettivi e dai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione per i diritti del bambino e le risoluzioni sulla "questione della pena di morte" adottate nel corso degli ultimi dieci anni dalla Commissione per i diritti umani, nella recente E/CN4/RES/2005/59 ha esortato gli Stati che mantengono la pena di morte ad abolirla completamente e, nel frattempo, a stabilire una moratoria sulle esecuzioni. Richiamando gli importanti risultati raggiunti dalla ex Commissione per i Diritti umani sulla questione della pena di morte e contemplando che il Consiglio per i diritti umani possa continuare a lavorare su questo tema, ribadisce come la pena di morte vada a minare la dignità umana e una moratoria sull'esecuzione della pena di morte contribuisce alla promozione e al progressivo sviluppo dei diritti umani, dato che non c'è prova definitiva del valore della pena di morte come deterrente; che qualsiasi errore o fallimento della giustizia sull'applicazione della pena di morte è irreversibile e irreparabile. L'Onu:

1. Esprime la sua profonda preoccupazione per il sussistere dell'applicazione della pena di morte;

2. Esorta gli stati che mantengono la pena di morte a: rispettare gli standard internazionali che salvaguardano i diritti di coloro che sono in attesa dell'esecuzione della pena capitale, a fornire al Segretario generale informazioni riguardanti la messa in atto della pena capitale e l'osservanza delle clausole di salvaguardia dei diritti di coloro che sono in attesa dell'esecuzione della pena di morte, restringere progressivamente le esecuzioni e ridurre il numero dei reati per i quali la pena di morte può essere imposta, stabilire una moratoria sulle esecuzioni in vista dell'abolizione della pena di morte.
3. Esorta gli stati che hanno abolito la pena di morte a non reintrodurla.

Franco Davide Pilotto
Università degli Studi di Verona
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Información Filosófica
Vol. VI (2009) núm. 13
pp. 173-191
DOI: 10.3308/2009.015

Pilotto Franco Davide

CONSIDERAZIONI ETICO-FILOSOFICHE SULLA PENA DI MORTE

Summary

The death penalty, called also punishment capital, it is an individual's killing ordered subsequently by a court to a sentence. To confirm "no to the death penalty", it means to firmly sustain in negative way this particular form of punishment, that should have an educational effect, rehabilitation of the person of the offender and not suppressive. In the Resolution on moratory of the death penalty of the U.N. of November 15 th 2007, recalling the Universal Declaration of the Rights of the man, you/he/she has exhorted States that you/they maintain such tool of negative justice to abolish her/it completely and, in the meantime, to establish a moratory on the executions. The encyclical Evangelium vitae, confirms the uselessness of the death penalty towards any form of crime, today judicial systems of guardianship exist and safety social, very more effective to avoid that the same crime repeats him.

Key words: death penalty, Universal Declaration of the Rights of the man, person.

Received for publication: August 14, 2009 | Accepted for publication: September 15, 2009.

Información Filosófica 2009; 13; 133
DOI: 10.3308/2009.015

The online version of this article, along with updated information and services, is located on the World Wide Web at: http://www.philosophica.org/public/pdf/IF092-pilotto.zip

Contributor Notes

Franco Davide Pilotto è laureato in Medicina e Chirurgia e in Filosofia. Attualmente è docente presso le Università di Padova e Verona. Email: francopilotto@libero.it.

Online ISSN 1721-7709 - Print ISSN 1824-7121

© The Author [2009]. Published by IF Press.
All rights reserved. For Permissions, please e-mail: info@if-press.com